



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

## DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N. **109** del registro delle deliberazioni

**OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo di Intesa per attività di interesse comune tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Acquedotto Pugliese S.p.A.**

L'anno **2022**, addì **10** del mese di **MAGGIO**, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

		PRES.	ASS.
Presidente del Consiglio	Loredana CAPONE	SI	
Vice Presidente del Consiglio	Cristian CASILI	SI	
Vice Presidente del Consiglio	Giannicola DE LEONARDIS	SI	
Consigliere Segretario	Giacomo Diego GATTA	SI	
Consigliere Segretario	Sergio CLEMENTE	SI	

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli.

La Presidente, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia, riferisce quanto segue:

Il Consiglio Regionale della Puglia ha interesse ad instaurare forme di collaborazione con centri di competenza per lo svolgimento di attività di studio e di documentazione su tematiche afferenti alle proprie attività istituzionali quali, ad esempio, l'analisi di temi rilevanti per il territorio, la partecipazione alla formazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea in raccordo con i diversi livelli di governo ed il monitoraggio dell'impatto della legislazione in ambito sociale, economico e culturale, ed ogni altra azione conoscitiva utile a supporto delle proprie funzioni rappresentativa, legislativa, di indirizzo politico e di controllo e per il migliore esercizio delle medesime.

La collaborazione con centri di competenza specializzati negli ambiti più diversi di interesse per le attività del Consiglio, consente di acquisire un supporto informativo di grande importanza nei processi decisionali di attuazione delle proprie funzioni e consente la progressiva strutturazione di una rete orientata alla creazione di valore pubblico, condiviso e collettivo attraverso il miglioramento della capacità istituzionale di tutta l'area consiliare (Consiglieri, Gruppi consiliari, Organi consiliari, Garanti) e quindi del Consiglio nel suo complesso, impattando sul patrimonio conoscitivo e relazionale, e quindi sul capitale umano dell'Istituzione.

L'Acquedotto Pugliese S.p.A., con l'insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo di supporto a un processo di conoscenza, promozione e valorizzazione del territorio pugliese, attraverso la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi e lo svolgimento di attività di studio e di ricerca sulle tematiche di interesse regionale.

La collaborazione tra Consiglio e centri di competenza vuole, da un lato, valorizzare il contributo della conoscenza detenuta dai centri, fornendo strumenti innovativi all'azione consiliare, e, dall'altro, consentire il testing di tali strumenti nell'esercizio dell'azione consiliare, migliorando così le competenze di ogni centro a vantaggio della crescita delle capacità istituzionale territoriale e consentendo di individuare percorsi adatti a far permeare nell'azione di servizio pubblico i principi di sostenibilità ed equità.

Quanto esposto suggerisce di portare alla attenzione dell'Ufficio di Presidenza la necessità di integrare il quadro degli accordi con i centri di competenza pugliesi con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Acquedotto Pugliese S.p.A., al fine di porre in essere sinergie utili al miglioramento della azione dell'organo legislativo rappresentativo regionale, anche nelle sue funzioni di indirizzo politico e di controllo, ad esempio attraverso azioni conoscitive che possano riverberarsi sul monitoraggio dell'impatto della legislazione regionale in ambito sociale, economico e culturale e/o sull'analisi del rapporto con i livelli strategici e legislativi sovraordinati e, a vantaggio dell'azione di AqP, consentendo di verificare "sul campo" profili operativi ed applicativi delle conoscenze condivise, migliorando la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza pugliese.

Si rende pertanto opportuno dare avvio al rapporto di collaborazione tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Acquedotto Pugliese S.p.A., nel quale le attività degli enti possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, ad esempio tramite lo svolgimento di progetti comuni che mirino, nell'interesse pubblico, ad assicurare l'efficacia dell'azione ed il miglioramento dei contenuti e modalità di esercizio delle prerogative istituzionali di entrambi i sottoscrittori.

A seguito della riorganizzazione disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 238 del 9 luglio 2019, la nuova Sezione denominata "Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia", Struttura di riferimento consiliare per la gestione della rete di centri di competenza, assume



funzioni di studio e documentazione estese anche al supporto dell'attività dei Garanti regionali, le azioni comuni potranno eventualmente riguardare, quindi, anche le aree di dominio delle politiche di garanzia.

Nel contesto appena delineato si è proceduto a preliminari interlocuzioni di concertazione e coordinamento con l'Acquedotto Pugliese S.p.A. con l'obiettivo di individuare le necessità normative e contenutistiche del Protocollo di Intesa.

I suddetti contenuti di aggiornamento ed adeguamento sono confluiti in una proposta di schema di Protocollo di Intesa per attività di interesse comune, denominato "Sorgenti di Cittadinanza".

Il perfezionamento della sottoscrizione del Protocollo di Intesa da entrambe le Parti dovrà avvenire mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.

Il predetto Protocollo rientra nelle attività della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia, alla quale, tra le altre, sono ascritte le funzioni afferenti ai rapporti di collaborazione con centri di competenza con fini di acquisizione di conoscenza per supportare le funzioni consiliari rappresentativa, legislativa, di indirizzo politico e di controllo, le politiche di garanzia e per il monitoraggio, analisi e valutazione dell'impatto della legislazione regionale in ambito sociale, economico e culturale e degli effetti della stessa sulle istituzioni e sulla vita dei cittadini pugliesi.

L'accordo pertanto prevede l'indicazione quale referente e responsabile per il Consiglio il dott. Giuseppe Musicco, Dirigente della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia del Consiglio Regionale della Puglia e, quale funzionario di contatto per le attività connesse, il dott. Michele Chieco, afferente alla stessa Sezione, autorizzando il dott. Giuseppe Musicco alla sottoscrizione delle convenzioni attuative di cui all'art. 2.

Nel profilo delle due Istituzioni coinvolte assumono sempre più importanza le iniziative di livello sovranazionale sia, lato consiglio, per i profili strategici e regolatori europei e globali, sia, lato AqP, per l'internazionalizzazione dei risultati delle conoscenze progressivamente acquisite. Le attività previste potranno quindi prevedere, tra l'altro, il coinvolgimento in iniziative di livello europeo ed extraeuropeo. Tale tipologia di iniziative potrà richiedere partecipazioni ad incontri all'estero, sia con finalità esplorative, al fine di verificare l'interesse al coinvolgimento nelle attività, che per le fasi attuative delle iniziative individuate. Gli aspetti relativi agli oneri connessi a tali missioni saranno oggetto degli eventuali accordi attuativi a stipularsi in esecuzione del Protocollo di Intesa, ricomprendendo in essi il finanziamento delle trasferte a titolo di mero rimborso o anticipazione delle spese per attività nei Paesi dell'Unione, in Paesi Candidati, o in altri Paesi con i quali saranno avviate specifiche azioni, nel rispetto del DPGR 6 giugno 2011, n. 631 (Disciplina per il trattamento di trasferta co. 6, art. 11, della Legge regionale 4 gennaio 2001, n.1). In riferimento al referente e responsabile ed al funzionario di contatto sopra individuati nonché al sottoscrittore dell'accordo e ad altri soggetti da esso individuati, al fine di evitare aggravamenti procedurali, tali attività, riferite al presente Protocollo di Intesa o agli accordi attuativi dello stesso, non richiedono specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia ove da esse non derivino ulteriori oneri a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Tanto premesso, il Presidente invita l'Ufficio di Presidenza ad assumere le determinazioni del caso e ad adottare apposito atto finale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, ALLA L.R. N. 28/2001 E AL



## REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, della L.R. 6/2007 e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale.

### L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;
- Visto lo Statuto;
- Vista la L.R. 6/2007;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente delibera;
- Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge


### DELIBERA

- Di approvare quanto in premessa riportato;
- Di approvare l'allegato schema di Protocollo di Intesa tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Acquedotto Pugliese S.p.A., parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di autorizzare la Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone alla sottoscrizione del predetto Protocollo, mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990;
- Di dare mandato alla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia per l'attuazione delle attività ivi previste, al fine di assicurarne la realizzazione;
- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e che dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale;
- Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia per l'opportuna conoscenza ed esecuzione.




I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario P.O. Rapporti di  
collaborazione con Università, Enti di  
ricerca e Centri di competenza  
(Dott. Michele CHIECO)




---

Il Dirigente della Sezione  
Studio e Documentazione a  
Supporto dell'Attività Legislativa  
(Dott. Giuseppe MUSICCO)




---

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. ~~Domenica~~ GATTULLI)



---

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Loredana CAPONE)



---

**Protocollo di Intesa**  
**“Sorgenti di Cittadinanza”**

tra

Consiglio Regionale della Puglia

Acquedotto Pugliese S.p.A.

il **Consiglio Regionale della Puglia** (nel seguito anche denominato Consiglio), con sede in Bari, via Gentile n. 52, Codice fiscale 80021210721, rappresentato per la firma del presente atto dall'avv. Loredana Capone, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la suddetta sede;

**Acquedotto Pugliese S.p.A.** (nel seguito anche denominato AQP o Acquedotto), con sede e domicilio fiscale in Via Cognetti n.36, Bari, Codice fiscale 00347000721, agli effetti del presente atto legalmente rappresentato dal prof. ing. Domenico Laforgia, in qualità di Presidente

Nel seguito congiuntamente denominati “parti” o “sottoscrittori”

**PREMESSO CHE**

- il Consiglio Regionale della Puglia ha interesse ad instaurare forme di collaborazione con centri di competenza per lo svolgimento di attività di studio e di documentazione su tematiche afferenti alle proprie attività istituzionali quali, ad esempio, l'analisi di temi rilevanti per il territorio, la partecipazione alla formazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea in raccordo con i diversi livelli di governo ed il monitoraggio dell'impatto della legislazione in ambito sociale, economico e culturale, ed ogni altra azione conoscitiva utile a supporto delle proprie funzioni rappresentativa, legislativa, di indirizzo politico e di controllo e per il migliore esercizio delle medesime;
- la realizzazione di una rete di competenze finalizzata al miglioramento della capacità istituzionale rientra nelle attività della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia del Consiglio regionale della Puglia, attraverso l'implementazione continua ed attivazione delle risorse del patrimonio relazionale di idee ed intelligenze, rappresentato dagli stakeholder e dalla stessa rete, per supportare la politica legislativa, il consolidamento del ruolo della Regione nel processo di formazione del diritto comunitario e nazionale e lo sviluppo e potenziamento delle competenze del sistema pubblico;
- il Consiglio assume costantemente iniziative per promuovere il diritto di cittadinanza e la cittadinanza attiva favorendo forme di partecipazione alle azioni istituzionali, e processi di codecisione e coprogettazione con le comunità con particolare attenzione ai giovani ed alle persone in condizioni di fragilità;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., società totalmente partecipata dalla Regione Puglia, è titolare della concessione per il Servizio Idrico Integrato nei comuni della Puglia e in alcuni comuni della Campania da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2025;
- In considerazione del carattere di pubblico interesse delle attività svolte, Acquedotto Pugliese, dotato di un proprio modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di Codice Etico, attribuisce un ruolo di primo piano alla trasparenza poiché essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà al servizio del cittadino;
- AQP è costantemente impegnato in iniziative di promozione del ruolo della gestione delle risorse idriche nella transizione ecologica e digitale in atto che coinvolgono attivamente la cittadinanza
- i trattamenti di dati personali effettuati da soggetti pubblici e privati sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101, e dalle Regole deontologiche

per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Delibera 2 del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018);

### **CONSIDERATO CHE**

- la consapevolezza del ruolo determinante delle risorse idriche da parte dei cittadini può rappresentare anche per le amministrazioni pubbliche uno strumento prezioso per elaborare le politiche e verificarne gli impatti, come anche per migliorare le basi di conoscenza da condividere nell'ambito dei processi partecipativi e collaborativi con i portatori d'interesse (stakeholder);
- nella fase di transizione equa, ecologica e digitale ormai avviata assume fondamentale importanza il ruolo delle risorse idriche e la consapevolezza della cittadinanza in merito alle condizioni di un loro utilizzo sostenibile;
- nell'orizzonte temporale di attuazione del PNRR (metà 2026) l'azione pubblica ha necessità di avvalersi del contributo derivante dalla più ampia base di competenze possibile per assicurarsi una adeguata definizione dell'azione istituzionale ed una attuazione della stessa efficace, efficiente e condivisa con la cittadinanza con particolare attenzione alle fragilità economiche, sociali ed ambientali.

### **ritenuto, pertanto, che**

si rende opportuno instaurare e promuovere un rapporto di collaborazione tra il Consiglio Regionale della Puglia e AQP nel quale le ordinarie attività connesse alla gestione delle risorse idriche come, ad esempio, analisi territoriali sociali, economiche ed ambientali, progettazione europea, analisi di politiche regionali e, in generale, di studio e documentazione, comunicazione e diffusione, possano integrarsi e coordinarsi con le analoghe attività del Consiglio;

### **dato atto che**

il presente accordo viene stipulato con l'obiettivo di attivare positive sinergie funzionali agli scopi di entrambi i sottoscrittori individuando, attraverso specifiche convenzioni attuative, modalità di svolgimento di attività comuni, oltre che nelle sedi istituzionali del Consiglio e di AQP, anche presso partner esteri ed istituzioni europee ed internazionali;

### **VISTI**

- l'art.15 della legge 241/1990, per cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti convengono che:

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e finalità**

Con il presente Protocollo le Parti intendono costituire una piattaforma di collaborazione per:

- condividere le informazioni e facilitare e migliorare l'interazione, lo scambio d'informazioni e la cooperazione tra decisori, attuatori delle politiche e destinatari delle stesse;
- mettere al centro dell'azione degli enti coinvolti i cittadini, con particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di fragilità elaborando congiuntamente iniziative per il loro coinvolgimento;
- supportare l'attuazione delle iniziative regionali, di carattere legislativo e non legislativo, in tema di BES ed SDGs;

## **Articolo 2**

### **Modalità operative**

Per gli adempimenti previsti dal presente Protocollo:

- a. Il Consiglio sarà rappresentato dal Dirigente *pro tempore* della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia ed individua quale funzionario di contatto per le attività connesse la P.O. "Rapporti di collaborazione con Università, Enti di ricerca e Centri di competenza";
- b. AQP sarà rappresentato dalla dott.ssa Franca Portincasa, in qualità di Direttrice Generale e individua quale referente e responsabile del presente Pdl il dott. Luigi De Caro, in qualità di Responsabile Segreteria Tecnica di Presidenza

I rappresentanti di cui al presente articolo, il Dirigente *pro tempore* della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia per il Consiglio regionale della Puglia e la Direttrice Generale per Acquedotto Pugliese, sono autorizzati alla sottoscrizione degli accordi scritti di collaborazione definiti nell'ambito del comitato di cui al successivo art. 3.

## **Articolo 3**

### **Comitato tecnico-scientifico**

Le Parti costituiranno un Comitato tecnico-scientifico di attuazione formato da due componenti per ognuno dei sottoscrittori.

A seconda delle questioni affrontate, il Comitato può stabilire di riunire esperti di settore in un Advisory Board tematico, con composizione variabile e con ruolo di struttura di supporto conoscitivo e referaggio.

Il Comitato opera in continuità secondo il modello operativo dal basso, per i benefici che derivano da una sinergia informale tra le Parti (scambio di informazioni, messa a fattor comune di lavoro e persone, molteplicità di competenze) e per le motivazioni strategiche illustrate.

Su decisione congiunta assunta in Comitato in relazione alla complessità e durata delle attività si potranno adottare formule di collaborazione strutturate stipulando specifici accordi scritti, riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le iniziative di cui al successivo Articolo 4 o altre ritenute di interesse comune e pubblico dalle parti.

## **Articolo 4**

### **Attuazione del Protocollo**

Il Protocollo di Intesa si estrinsecherà mediante:

- contributi conoscitivi relativi a elementi di particolare rilevanza nel contesto pugliese in riferimento alle risorse idriche s.l. (disponibilità, adduzione, distribuzione, riutilizzo, riuso, riciclo, aspetti energetici, recupero di materiali, ecc.);
- approfondimenti tematici trasversali di interesse preminente per lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio richiesto dagli orientamenti strategici internazionali e nazionali;
- contributi "on demand" sulla base di specifiche esigenze ex ante ed ex post del decisore pubblico, anche al fine di partecipare attivamente al processo di definizione delle iniziative legislative e non legislative eurounitarie;
- partecipazione ad iniziative progettuali comunitarie, nazionali o regionali di reciproco interesse, in essere o sviluppate ad hoc, in ambito regionale, nazionale ed internazionale;
- organizzazione e/o partecipazione ad incontri in Italia ed all'estero, con finalità esplorative, al fine di verificare l'interesse al coinvolgimento nelle attività, o per le fasi attuative delle iniziative individuate;
- costruzione, condivisione e consolidamento del patrimonio relazionale comune ed utile alle parti;



- sperimentazioni sulla armonizzazione della visione, dei processi, degli indirizzi e delle azioni perseguite dai diversi livelli politici territoriali attraverso la generazione di competenze, opportunità ed ambienti collaborativi;
- promozione della responsabilità e proattività individuale e collettiva attraverso lo studio di attività di stimolo ad innovative iniziative imprenditoriali, sociali e culturali;
- individuazione e sostegno alle competenze, talenti e vocazioni personali e delle comunità locali;
- iniziative per accrescere l'attrattività e il benessere del territorio;
- iniziative per favorire l'attività di networking tra settore pubblico, privati e società civile;
- iniziative orientate alla tutela dei diritti, inclusione sociale e qualità della vita delle persone con fragilità, secondo il principio "No-one left behind" dell'Agenda 2030;
- iniziative di coinvolgimento dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di fragilità sui temi citati.

Quanto sopra verrà messo in atto anche sulla base di programmi di lavoro definiti dalle Parti in riunioni programmatiche di Comitato.

Le iniziative attuative per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo disciplineranno le specifiche iniziative regolamentandone finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di concorso ad eventuali spese a mero titolo di rimborso senza natura di corrispettivo ed ogni altro aspetto necessario ad assicurarne l'efficiente ed efficace esecuzione.

Al fine di consentire in maniera efficiente l'acquisizione di opportune informazioni preliminari o lo svolgimento delle fasi attuative, per la partecipazione del referente e responsabile del presente accordo e del funzionario di contatto per le attività connesse di cui all'art. 2, nonché di eventuali altri soggetti individuati dalle parti, ad attività ed incontri organizzati presso altre realtà, italiane od estere, ritenute significative in quanto alla possibilità di approfondire e scambiare la conoscenza di elementi e *best practice* di interesse, non è necessaria la stipula di specifiche convenzioni attuative in forma scritta tra le parti e non è richiesta specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia ove non derivino oneri a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

## **Articolo 5**

### Trattamento dei dati e clausola di riservatezza

Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101- Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura, fermo restando che ogni altro dato comunque acquisito da ambo le parti nel corso dei rapporti scaturenti dal presente accordo sarà trattato nel rispetto delle prescrizioni previste dal citato D. Lgs 101/18.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire) che i "dati personali" forniti anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del protocollo d'intesa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in

forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Sin da ora sono considerate riservate le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") afferenti il know-how, le specifiche tecniche, le invenzioni, i dati contabili, l'anagrafica clienti, reti e nodi idrici, fiscali e di bilancio delle consociate nonché ogni altra informazione trasmessa verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo ed identificate come tali mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione o legenda sui documenti, che ne definisca la natura riservata.

Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.

Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività progettuali e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente, potranno essere protette da questo atto soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alle Parti Riceventi, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale.

In nessun caso la Parte che abbia ricevuto Informazioni Riservate sarà autorizzata a comunicarle o trasmetterle a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha comunicate, a meno che la loro comunicazione non sia richiesta da norma imperativa di legge o da ordine di competente Autorità Giudiziaria.

Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate per i soli scopi del presente contratto ed a comunicarle ai propri collaboratori o dipendenti soltanto sulla base dell'effettiva necessità degli stessi di conoscere tali informazioni per il corretto svolgimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto. Tali informazioni sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte che le ha generate.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza. Gli obblighi di riservatezza specificati nel presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di cinque anni a partire dal momento della rivelazione, indipendentemente dalla cessazione, termine o risoluzione, per qualsiasi causa, del presente atto. Il presente accordo sulla riservatezza ha la durata di anni cinque (5) dalla data di sottoscrizione ed è regolato dalla legge italiana. In caso di insorgenza di controversie nella sua interpretazione, le parti eleggono Bari quale Foro esclusivo a conoscerle e dirimerle.

La Parte ricevente e la parte divulgante, si impegnano espressamente a manlevare e tenere l'altra parte indenne relativamente ad ogni voce di danno che possa essere conseguita in occasione ad un uso improprio e/o divulgazione di informazioni riservate, in violazione dei termini di cui al presente atto.

Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

## **Articolo 6**

### **Risultati delle attività**

I risultati ottenuti, acquisiti e/o realizzati nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo rimarranno di proprietà materiale ed intellettuale comune delle Parti.

L'utilizzazione e diffusione dei risultati ottenuti saranno valutate congiuntamente e potranno avvenire solo con il consenso di tutte le Parti, con lo specifico obbligo di citare la fonte. Nelle eventuali pubblicazioni dovrà esplicitamente essere dichiarato che le attività sono state eseguite nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo.

Qualsiasi uso del nome e del logo delle Parti dovrà essere preventivamente autorizzato dalle stesse.

## **Articolo 7**

### **Durata**

Il presente Protocollo ha validità quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e può essere prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestare prima della scadenza con decisione congiunta di Comitato, o rinnovato in caso di modifiche ritenute sostanziali dal Comitato con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del Protocollo stesso.

## **Articolo 8**

### **Spese**

Il presente Protocollo non comporta prestazioni a contenuto patrimoniale tra le Parti.

## **Articolo 9**

### **Copertura assicurativa**

AQP garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Il Consiglio garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

## **Articolo 7**

### **Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del Consiglio e di quello di AQP, oltre che dei soggetti ad esso equiparati ai sensi dell'art.2, comma 4, del D.M. 5 agosto 1998, n. 363 che, in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Consiglio e di AQP, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato D.M. n. 363/98, e in conformità alla normativa emanata in occasione dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 (COVID-19), che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa vigente da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. Resta a carico del datore di lavoro per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria.

I datori di lavoro del Consiglio e di AQP, anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, il Consiglio e di AQP coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono coinvolgere sia i lavoratori dell'uno che dell'altro.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Consiglio sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Il Consiglio e AQP garantiscono che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe reciprocamente a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti, sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

## **Articolo 9**

### **Risoluzione e recesso**

Il presente Protocollo può essere risolto, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza di una delle Parti agli impegni assunti ai sensi degli artt. 2 e 3 del Protocollo stesso. In tale caso, la Parte interessata notificherà alle altre Parti la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitando loro a provvedere all'adempimento entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la/e Parte/i inadempiente/i non avrà/anno provveduto, la risoluzione del Protocollo avverrà di pieno diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.

Il presente Protocollo, inoltre, può essere risolto, su richiesta di ciascuna Parte, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.

Resta salva la facoltà della Parti di recedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC), dagli impegni assunti con il presente Protocollo qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dell'atto e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine, senza diritto ad indennizzo alcuno

## **Articolo 10**

### **Modifiche e integrazioni del Protocollo**

Eventuali limitate modifiche al presente accordo dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto tramite opportuno scambio di note tra i rappresentanti sottoscrittori di entrambe le Parti.

Qualora le modifiche siano concordemente valutate come sostanziali dalle Parti ogni sopraggiunta necessità di modificare o integrare il presente Protocollo formerà oggetto di appositi atti aggiuntivi predisposti e sottoscritti con le medesime modalità adottate per la stipula del Protocollo stesso.

## **Articolo 11**

### **Foro competente**

Per qualsiasi controversia riguardante il presente Protocollo, che non sia possibile definire amichevolmente in via amministrativa, è competente esclusivamente il foro di Bari.

E' esclusa la cessione dell'atto.

<p>Il Presidente di Acquedotto Pugliese S.p.A. (Domenico Laforgia)</p>	<p>Il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia (Loredana Capone)</p>
--	---